



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA  
CITTA' METROPOLITANA DI BARI  
Area 7 “Polizia Locale e Mobilità Sostenibile”  
e-mail: [salvatore.berardi@comune.ruvodipuglia.ba.it](mailto:salvatore.berardi@comune.ruvodipuglia.ba.it)  
pec: [coordinatore.areasicurezza@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it](mailto:coordinatore.areasicurezza@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it)  
tel. 0803611014 - 0809507363

## CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

**OGGETTO: Affidamento dei servizi di mantenimento e cura dei cani randagi comunali all'interno di struttura rifugio.**

**C.I.G. \_\_\_\_\_**



## Sommario

Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 Gestione del servizio .....	4
Art. 3 Gestione amministrativa.....	4
Art. 4 Importo e durata dell'appalto .....	5
Art. 5 Scelta dell'appaltatore .....	6
Art. 6 Requisiti richiesti per partecipare alla gara .....	6
Art. 7 Criteri di aggiudicazione .....	6
Art. 8 Stipula contratto.....	10
Art. 9 Cessione del contratto.....	10
Art. 10 Subappalto.....	10
Art. 11 Garanzie.....	10
Art. 12 Clausola Sociale.....	11
Art. 13 Pagamenti.....	11
Art. 14 Penali.....	11
Art. 15 Cause di risoluzione, recesso, scioglimento del contratto .....	12
Art. 16 Osservanza di leggi, decreti, regolamenti .....	12
Art. 17 Responsabilità e obblighi verso i dipendenti.....	13
Art. 18 Responsabilità verso i terzi .....	13
Art. 19 Controversie .....	13
Art. 20 Riservatezza.....	13
Art. 21 Rinvio a disposizioni di legge .....	13



## **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento (ai sensi dagli artt. 6, co. 8 e 20 della L.R. Puglia 07/02/2020 n.2) ad associazioni protezionistiche o animaliste iscritte nell'apposito Albo Regionale di cui all'art. 19 della L.R. Puglia 07/02/2020 n. 2, dei servizi di mantenimento e cura dei cani randagi Comunali (nella consistenza variabile di n. 130/140 unità) da ospitare all'interno di struttura canile sanitario/canilerifugio, situata nell'ambito del comprensorio ASL competente (ASL BA) e regolarmente autorizzata ai sensi di legge (in possesso dei requisiti strutturali minimi previsti dalla legislazione vigente), di cui il soggetto affidatario ne abbia la disponibilità.

L'affidatario dovrà assicurare le seguenti prestazioni:

- a. ricoverare i cani randagi (previa verifica della sterilizzazione e presenza dell'identificativo elettronico), provvedendo al mantenimento, cura e pulizie;
- b. garantire l'alimentazione dei cani ospitati nel canile e nel rifugio con mangime completo ed integrato (almeno una volta al giorno in quantità e qualità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale) e/o alimenti riconosciuti idonei per consumo alimentare per animali ai sensi delle vigenti normative di legge, nonché provvedere al ricambio di acqua potabile sempre fresca;
- c. dare comunicazione dei cani deceduti/affidati/riscattati, entro 5 giorni al Servizio Tutela Animali del Comune;
- d. inoltrare segnalazione tempestiva al Servizio Veterinario della Asl di casi di sofferenza, malattia o morte di randagi ricoverati;
- e. garantire la igienicità e la pulizia degli ambienti di ricovero dei cani del canile e del rifugio; all'uopo dovrà essere effettuate la pulizia quotidiana dei box mediante raccolta delle parti solide, lavaggio con acqua corrente e, ogni 10 giorni, disinfezione con ipoclorito di sodio o con sali di ammonio quaternario. La pulizia delle ciotole deve avvenire, relativamente a quelle destinate per il cibo, ogni volta che viene somministrato il pasto, con acqua calda e detersivo;
- f. garantire giornalmente l'esercizio fisico dei cani ricoverati;
- g. effettuare un congruo numero di adozioni con un minimo pari almeno al 20% degli ingressi in canile ogni anno (per frazioni di anno si considera il rateo percentuale);
- h. garantire la disponibilità di un professionista esperto in comportamento dei randagi (figura professionale idonea/educatore cinofilo);
- i. garantire la disponibilità di un medico veterinario iscritto all'Ordine o libero professionista iscritto all'ordine per la vigilanza sulle condizioni di salute e benessere, sull'iscrizione in anagrafe, sulla sterilizzazione nonché per l'assistenza e cure ai randagi ospitati;
- j. accollo delle spese afferenti le vaccinazioni periodiche, le sverminazioni ed i trattamenti antiparassitari periodici dei cani in rifugio;
- k. apporre in prossimità di ogni box o recinto l'elenco degli identificativi elettronici dei cani in esso ricoverati ed i riferimenti al nome, razza, taglia, iscrizione nel registro di carico;
- l. organizzare un numero minimo di tre eventi di promozione per pubblicizzare le iniziative in struttura ed incentivare le adozioni;



- m. garantire la presenza di almeno 1 operatore ogni 50 animali ricoverati;
- n. tenere ed aggiornare correttamente il registro di cui all'art. 5, comma 5, della L.R. Puglia n. 2/2020;
- o. effettuare tutti gli adempimenti di competenza disposti dal Servizio Veterinario Asl Ba, relativamente ai cani custoditi;
- p. garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana per almeno due ore al giorno. Tali orari dovranno essere comunicati al Comune, pubblicizzati adeguatamente anche sul sito istituzionale della struttura medesima e resi noti con cartelli apposti all'ingresso della struttura;
- q. disporre di adeguati spazi per idoneo ricovero di cani affetti da particolari patologie o che necessitino di particolari condizioni di stabulazione (disabili, ammalati, convalescenti, anziani, cuccioli);
- r. tenere rapporti corretti con i cittadini e le Associazioni;
- s. sistemare i cani in box distinti per sesso e possibilmente per taglie, con isolamento nei casi di aggressività o di malattie infettive con carattere diffusivo;
- t. promuovere l'affido a nuovi proprietari dei cani catturati, dei quali non si è potuto in alcun modo risalire ai legittimi proprietari;

La ditta partecipante dovrà altresì disporre di idonee strutture per randagi, canile rifugio e canile sanitario (quest'ultimo, da mettere a disposizione del Comune di Ruvo di Puglia con una ricettività almeno pari a nr. 5 unità canine) debitamente autorizzate, situate nell'ambito del comprensorio ASL di riferimento (ASL BA).

Il rifugio/canile destinati al ricovero e custodia dei cani randagi, devono garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie. Le predette strutture dovranno essere assentite nelle forme di legge.

### **Art. 2 – Gestione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchine e con proprio personale.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la presenza effettiva nelle strutture de quibus dei cani ricoverati e documentati dall'affidatario del servizio e di verificare il benessere degli animali affidati.

### **Art. 3 – Gestione amministrativa**

L'affidatario è tenuto a provvedere alla:

- tenuta di registro di carico e scarico, pertinente la struttura a canile sanitario, vidimato dal Servizio Veterinario della Asl, su cui saranno annotati:
  - data e luogo di cattura,



- numero del micro-chip (o tatuaggio),
  - numero scheda sanitaria individuale,
  - data e motivo dell'uscita, verso il canile rifugio, o per restituzione al legittimo proprietario o per affido (comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidatario) o per re-immissione sul territorio comunale.  
Tale registro potrà essere redatto su registro informatico.
- compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via temporanea, trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria, e in via definitiva, trascorsi i 60 giorni dall'affido previsti dalla legge 281/1991, a fronte di copertura delle spese per applicazione micro-chip. Tali schede saranno trasmesse a cura dell'Ufficio Servizio tutela Animali del Comune di Ruvo di Puglia al Servizio Veterinario dell'Asl ed una trattenuta a cura della associazione affidataria;
  - lettura del micro-chip sui cani vaganti, ove presente, e comunicazione al Comune competente per la ricerca del proprietario con la collaborazione del Servizio Veterinario dell'Asl;

#### **Art. 4 Importo e durata dell'appalto**

L'appalto avrà una durata di mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla data di affidamento del servizio che sarà formalizzato in apposito verbale. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere eccezionalmente prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per la individuazione del nuovo contraente.

L'importo complessivo stimato (di massima) dell'appalto, in considerazione del numero attuale dei cani ospitati nelle strutture de quibus e dell'evoluzione numerica nel tempo e tenuto conto del corrispettivo, pro die pro cane, di € 2,50 oltre l'iva, è pari ad € 180.400,00, oltre l'iva di legge per tutta la durata del contratto. Tale corrispettivo si applica sia ai cani accuditi nella struttura rifugio sia a quelli accuditi nella struttura canile sanitario. I costi per la sicurezza afferenti rischi da interferenze sono stimati in € 400,00, giusta il documento allegato al presente Capitolato. Detta somma sarà corrisposta al termine del contratto.

Il trasporto iniziale dei randagi nelle strutture in disponibilità dell'affidatario, avverrà a cura e spese dell'affidatario medesimo e la spesa (una tantum) si intenderà inglobata nell'importo del corrispettivo contrattuale.

Lo smaltimento delle carcasse di cani morti dovrà avvenire, con le forme di legge, a carico del Comune. L'affidatario del servizio dovrà disporre di idoneo congelatore capace di accogliere non meno di 4 carcasse di cane adulto e di "stazza" medio/grande per rendere più economico il costo degli interventi di smaltimento; le spese di funzionamento ed alimentazione del congelatore sono a carico dell'affidatario.



### **Art. 5 Scelta dell'appaltatore**

La scelta dell'affidatario del servizio avverrà attraverso l'esperienza di procedura negoziata (su piattaforma telematica "EMpulia") con invito a tutti gli operatori del settore che avranno manifestato interesse alla partecipazione a seguito di avviso pubblico sul profilo committente (di questo Comune) per la durata di 15 giorni e, comunque, in numero non inferiore a cinque, ex art. 50, co. 1 lett. e) D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs 36/2023, in base agli elementi di valutazione di cui all'art. 7 del presente Capitolato. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente per l'Amministrazione.

### **Art. 6 Requisiti richiesti per partecipare alla gara (Titolo IV D. Lgs. n. 36/2023)**

I Soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto dovranno essere in possesso dei requisiti previsti agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e dei seguenti ulteriori requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023:

**a)** Requisiti di idoneità professionale: essere iscritti alla CC.I.AA. per attività inerenti l'oggetto della presente gara, oppure, in alternativa e per le sole Associazioni per la protezione degli animali, essere iscritti negli appositi registri Regionali, ex art. 19 della L.R. Puglia n. 2/2020;

**b)** Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- ✓ fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre esercizi disponibili pari almeno ad € 90.000,00 (euro novantamila/00), al netto dell'IVA; il presente requisito è richiesto al fine di consentire una selezione di un operatore economico affidabile e con esperienza, considerata l'entità, la complessità e la particolarità delle prestazioni del servizio oggetto della gara. Detto requisito dovrà essere dimostrato attraverso bilanci, modello unico o dichiarazione IVA;

**c)** Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- ✓ avere eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli di mantenimento e cura di cani nell'ambito di strutture a canile/rifugio per conto di pubbliche amministrazioni. Detto requisito dovrà essere dimostrato con certificati rilasciati dalle Amministrazioni affidanti;
- ✓ Per i soli soggetti economici, disponibilità a garantire la presenza (nella struttura) di volontari delle Associazioni animaliste iscritte nell'apposito Albo Regionale di cui all'art. 19 della L.R. Puglia 07/02/2020 n. 2.

### **Art. 7 Criteri di aggiudicazione**

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del d. lgs 36/2023, sulla base degli elementi di seguito riportati.



L'offerta tecnica dovrà consistere in una dettagliata relazione strutturata in capitoli articolati in relazione ai singoli criteri in appresso enunciati.

La documentazione tecnica non dovrà in nessun caso contenere riferimenti economici, pena l'esclusione dalla procedura.

Il punteggio massimo complessivo è di **100 punti**, come riportato nella Tabella che segue:

<b>PUNTEGGI OFFERTA TECNICA: Max punti 100</b>				
<b>A</b>	<b>Qualità dei servizi prestati e confortabilità delle strutture</b>			<b>Max punti 42</b>
<b>A1</b>	<b>Frequenza giornaliera nella somministrazione dell'alimentazione</b> (sarà valutabile una ulteriore somministrazione di alimenti, in aggiunta rispetto a quella prevista alla lett. “b” dell’art. 1)		<b>Punti 12</b>	
<b>A2</b>	<b>Qualità dell'alimentazione</b> (sarà valutata la composizione dei mangimi costituenti l'alimentazione).		<b>Max Punti 22</b>	
<b>A3</b>	<b>Accesso ai visitatori</b> (sarà valutata ogni ora in più, rispetto al minimo previsto alla lett. “o” dell’art. 1 per favorire l’accesso ai visitatori con un punteggio di 0,5 pro ora)		<b>Max Punti 1</b>	
<b>A4</b>	<b>Disponibilità nella struttura o nei pressi di essa di aree verdi ove effettuare la stabulazione e/o lo sgambamento degli animali ospitati.</b>		<b>Punti 1</b>	
<b>A5</b>	<b>Disponibilità di sala di attea debitamente attrezzata ed arredata ad uso dei visitatori (descrivere...)</b>		<b>Punti 1</b>	
<b>A6</b>	<b>Distanza della struttura di ricovero dei cani dal comune di Ruvo di Puglia</b> (da 1 a 5 Km, punti 3; da 6 a 15 Km, punti 2, da 16 a 30 Km, punti 1).		<b>Max Punti 5</b>	



<b>B</b>	<b>Prestazioni accessorie:</b>	<b>Max punti 58</b>
	<b>B1</b> Accollo delle spese per l'assistenza sanitaria con cure ordinarie e straordinarie dei cani ospitati nel rifugio (saranno assegnati punti 10 per le cure ordinarie e (ulteriori) punti 15 se si aggiungono anche le cure straordinarie)	<b>Max Punti 25</b>
	<b>B2</b> Effettuazione un numero di adozioni di cani introitati annualmente nel canile, percentualmente superiore a quanto previsto all'art. 1 lett. "g" del presente capitolato. Ogni 5 punti percentuali in incremento si attribuiranno punti 2.	<b>Max punti 15</b>
	<b>B3</b> Accollo delle spese di trasferimento dei cani randagi vaganti feriti od abbisognevole di cure dal sito di rinvenimento (nel territorio comunale) alla struttura (ambulatorio/clinica) convenzionata con il Comune.	<b>Punti 5</b>
	<b>B4</b> Disponibilità presso la struttura di accoglienza dei randagi (rifugio) di un educatore cinofilo ovvero figura professionale idonea.	<b>Punti 5</b>
	<b>B5</b> Disponibilità a favorire l'inserimento di soggetti seguiti dai servizi sociali e specialistici inseriti in tirocini formativi (percettori RED) o in progetti di utilità collettiva (percettori RDC) nelle attività oggetto di convenzione (da impiegare in affiancamento): saranno assegnati punti 1 per ogni soggetto da inserire in progetti di almeno 6 mesi.	<b>Max Punti 4</b>
	<b>B6</b> Accollo delle spese di trasferimento dei cani dal canile sanitario al rifugio.	<b>Punti 2</b>
	<b>B7</b> Organizzazione di ulteriore/i evento/i (rispetto al numero di eventi previsto alla lett. "l" dell'art. 1); per ogni evento aggiuntivo si attribuiranno punti 1.	<b>Max Punti 2</b>



## METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ogni sub criterio i componenti della commissione procedono all'assegnazione diretta dei coefficienti variabili tra 0 e 1 sulla base della qualità tecnica e funzionale delle offerte, delle peculiarità delle soluzioni tecniche e modalità operative adottate, nonché degli obiettivi che si intendono perseguire, come di seguito indicato:

Scala di valutazione	
Valutazione	Coefficiente
Non trattato/non valutabile	0
Non pertinente	0,10
Scarso	0,30
Parzialmente adeguato	0,50
Adeguato	0,60
Discreto	0,70
Buono	0,80
Molto buono	0,90
Eccellente	1

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa, sono determinati effettuando la media dei coefficienti che ogni componente della commissione ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio. Nell'attribuzione del punteggio si calcolerà sino alla 2<sup>a</sup> cifra dopo la virgola, senza arrotondamento.

Ogni singolo commissario può assegnare punteggi intermedi rispetto a quelli previsti nella tabella di qualità soprariportata.

Le ragioni di tale attribuzione devono essere collegate ai criteri previsti nel Bando/Disciplinare di gara (cfr. Linee guida n. 2 p.to V).

La migliore offerta tecnica è quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente.

## METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$



**C<sub>bi</sub>** = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i*

**C<sub>ni</sub>** = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i*

**P<sub>a</sub>** = *peso criterio di valutazione a*

**P<sub>b</sub>** = *peso criterio di valutazione b*

**P<sub>n</sub>** = *peso criterio di valutazione n*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa, nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato dell'offerta tecnica.

In caso di offerte uguali l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il più alto punteggio relativo all'offerta tecnica. Se la parità permane verrà effettuato un sorteggio.

Resta ferma la possibilità per la Stazione Appaltante di verificare la congruità dell'offerta qualora se ne ravvisi la necessità.

L'Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto ad indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la facoltà :

- di procedere all'aggiudicazione anche in *presenza di una sola offerta valida* che risulti soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue;
- di non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse successivi alla gara.

### **Art. 8 Stipula contratto**

Il contratto di appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico dell'appaltatore.

### **Art. 9 Cessione del contratto**

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1°, lett. "d" del D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 10 Subappalto**

Il servizio sarà subappaltabile secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 11 Garanzie**

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione,



un deposito cauzionale definitivo nel rispetto dell'art. 117 del D. Lgs. N. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria.

Il testo della fideiussione dovrà contenere le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia dovrà essere immediatamente integrata qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

### **Art. 12 Clausola Sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo n. 57 del D.Lgs. 36/2023, garantendo l'applicazione del CCNL e territoriali (di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), tenendo conto di quelli stipulati dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al riguardo, sulla base delle informazioni assunte, per l'esecuzione (attualmente in fieri) dei servizi in questione risultano impiegati **lavoratori dipendenti (nr. 1) con contratto part time (con qualifica di “personale n.q. addetto alla cura degli animali, inquadrato al livello V del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Associazioni del terzo settore” – 224/a) al 55%, con corrispondente retribuzione lorda annua pari a € 8.450,00.**

### **Art. 13 Pagamenti**

I pagamenti in favore dell'appaltatore del servizio verranno effettuati mediante versamento mensile posticipato, previa presentazione di rendiconto di dettaglio del numero dei cani (con riferimento ai rispettivi identificativi) e della durata di permanenza nelle strutture nel mese.

La liquidazione dell'importo fatturato avverrà, previo visto del responsabile dell'Area 7 “Polizia Municipale e Mobilità Sostenibile”, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della regolare fattura.

### **Art. 14 Penali**

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 15 (cause di risoluzione, recesso, scioglimento del contratto), qualora il servizio non venisse espletato in conformità di quanto stabilito in questo capitolato speciale d'appalto e fatto salvo il maggior danno subito dal Comune, il competente Settore Comunale (Area 7), previa contestazione scritta all'aggiudicatario, che è tenuto a far pervenire le controdeduzioni entro i 10 giorni successivi al ricevimento della contestazione, applicherà le seguenti penali in caso di accertate irregolarità



nella effettuazione dei servizi: € 50,00 per ogni accertamento di irregolarità. Nel caso di applicazione di un numero di penali superiore a 10 la S.A. potrà procedere con la risoluzione del contratto.

Per il pagamento delle penalità l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 15 Cause di risoluzione, recesso, scioglimento del contratto**

a) L'Amministrazione può chiedere la risoluzione, il recesso o lo scioglimento del contratto nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà di recesso unilaterale prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
2. per motivi di pubblico interesse;
3. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
4. in caso di cessione degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto d'appalto;
5. nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti gli obblighi di cui al presente Capitolato ovvero quelli da contratto. In questi casi la S.A. inoltrerà formale nota contenente le irregolarità accertate ed i rilievi formulati ed assegnerà un termine non inferiore a 10 giorni per controdedurre e provvedere alla rimozione degli effetti negativi delle inadempienze. Nel caso di mancato riscontro da parte dell'appaltatore ovvero di insufficienti e/o carenti motivazioni e di mancata rimozione degli effetti negativi delle inadempienze, la S.A. potrà procedere con la risoluzione del contratto;
6. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;
7. abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il regolare svolgimento del servizio;
8. in caso di frode, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
9. nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
10. in caso di mancato rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme in materia di assunzione, retribuzione e sicurezza;
11. perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa antimafia;
12. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

b) Le parti potranno chiedere lo scioglimento/risoluzione del contratto nel caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c.;

Nei casi di risoluzione del contratto di cui al precedente punto a) – da 3 a 12 - la stazione appaltante incamererà la cauzione prestata dall'aggiudicatario.

### **Art. 16 Osservanza di leggi, decreti, regolamenti**

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre il presente capitolato speciale ed i termini



della propria offerta, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici appalti e che abbiano comunque applicabilità con la fornitura di cui trattasi.

### **Art. 17 Responsabilità e obblighi verso i dipendenti**

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assistenziali, assumendone gli oneri relativi. L'aggiudicatario deve regolare il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e da ogni altro contratto successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. La ditta è obbligata ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. In caso di violazione degli obblighi suddetti la stazione appaltante provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla Ditta.

### **Art. 18 Responsabilità verso i terzi**

Eventuali responsabilità civili e penali per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alle attività oggetto della gara gravano esclusivamente sull'aggiudicatario che è tenuto a stipulare, a tal fine, idonea assicurazione. Allo scopo è obbligo dell'aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa comprensiva della responsabilità civile verso terzi con esclusivo riferimento all'appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 500.000,00, con validità non inferiore alla durata dell'appalto, con vincolo a favore del Comune e rinuncia di rivalsa nei confronti dell'Ente. L'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere titolare della polizza assicurativa e consegnarne copia prima della stipula del contratto,

### **Art. 19 Controversie**

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti eleggono sin d'ora come esclusivamente competente, il Foro di Trani. Resta esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 20 Riservatezza**

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'Aggiudicatario, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che verranno sviluppate o realizzate in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Relativamente alle rispettive competenze, sia la stazione appaltante, sia l'Aggiudicatario dovranno conformarsi alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 GDPR.



**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Area 7 “Polizia Locale e Mobilità Sostenibile”**  
**e-mail: [salvatore.berardi@comune.ruvodipuglia.ba.it](mailto:salvatore.berardi@comune.ruvodipuglia.ba.it)**  
**pec: [coordinatore.areasicurezza@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it](mailto:coordinatore.areasicurezza@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it)**  
**tel. 0803611014 - 0809507363**

### **Art. 21 Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate in materia. Le norme contenute sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con quanto disposto da nuove normative. Il Responsabile Unico del Procedimento.

Direttore dell' Area 7  
“Polizia Locale e Mobilità Sostenibile”  
dott. Salvatore BERARDI  
(*documento firmato digitalmente*)